



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente  
della Pianta Organica Aggiuntiva

*Approvato con Delibera Commissariale n. 03 del 15.02.2024*

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei lavoratori e delle lavoratrici dell'A.S.P. "Daniele Moro" relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle categorie di cui ai vigenti CCRL, ad eccezione del personale individuato all'art. 5 del presente Regolamento.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Per "tempo pieno" si intende l'orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente.
2. Per "tempo parziale" si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario di lavoro a "tempo pieno".

### **Art. 3 Tipologia**

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
  - a. Orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
  - b. Verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
  - c. Con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b);
2. I termini tempo parziale e part time sono da considerarsi sinonimi.

### **Art. 4 Limiti alla trasformazione**

1. Il contingente di personale a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica.
2. In presenza di richieste motivate da gravi e documentate situazioni familiari, non soddisfabili nell'ambito del 25% previsto, tenuto conto delle esigenze organizzative, il contingente massimo può essere aumentato fino ad un ulteriore 13%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui all'art. 8 del presente regolamento, le domande sono presentate senza limiti temporali.
3. I limiti suddetti sono aumentati per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
4. La dotazione organica da prendere in considerazione per il calcolo delle percentuali per la concessione del part time è quella riferita alle date di scadenza per la presentazione delle domande di part time (30 aprile e 31 ottobre) stabilite all'art. 8 del presente Regolamento.

### **Art. 5 Casi di esclusione**

1. E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time nei seguenti casi:
  - per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
  - per il personale dirigente;
  - per il personale destinatario di indennità di responsabilità di cui all'art. 21 co. 2 lett. e) del CCRL 01.08.2002 e ss.mm.ii.;
  - per il personale incaricato di posizione organizzativa. Il lavoratore titolare di posizione organizzativa può ottenere la trasformazione a tempo parziale del suo rapporto solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli, fermi restando i limiti percentuali di cui all'art. 4 del presente regolamento. Tale limitazione può essere derogata dall'Amministrazione nel caso di instaurazione di rapporto di lavoro o assunzione incarico con altra pubblica amministrazione, ritenuto di interesse per l'Ente. Può essere concesso in conformità alle necessità della Pubblica Amministrazione richiedente.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco con altro Ente secondo le disposizioni di legge e contrattuali non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

### **Art. 6 Casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può essere concessa**

1. L'Amministrazione nega la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso in cui:
  - a. sia superato il limite percentuale di dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica;
  - b. la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione ricoperta, pregiudizio alla funzionalità del servizio cui è assegnato il dipendente e dell'amministrazione in generale. Il Direttore Generale valuta anche l'eventuale possibilità di impiegare il dipendente in altri uffici e servizi del proprio settore, compatibilmente con la qualifica, il profilo;
  - c. la trasformazione sia legata all'esercizio di altro lavoro autonomo o subordinato che comporti un conflitto anche potenziale di interesse, che pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso dipendente, che arrechi nocimento al buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa ovvero al suo prestigio, che non sia rispondente alle vigenti norme in materia di incompatibilità.

### **Art. 7 Richiesta di trasformazione**

1. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene effettuata per iscritto dal dipendente sull'apposito modulo predisposto dal servizio competente per la gestione delle risorse umane. Il modulo in calce al presente regolamento costituisce un fac-simile formulato a legislazione vigente.

2. Il dipendente che voglia trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno deve specificare l'eventuale l'ulteriore attività lavorativa, subordinata od autonoma, che intenda esercitare, affinché possa essere verificato il rispetto delle vigenti norme sull'incompatibilità.

#### **Art. 8 Iter procedurale**

1. La domanda, completa del parere del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, va presentata entro le seguenti scadenze:
  - a. dal 1 al 30 aprile, per le trasformazioni con decorrenza 1° luglio;
  - b. dal 1 al 31 ottobre, per le trasformazioni con decorrenza 1° gennaio.
2. La trasformazione viene concessa o negata nel termine di 60 gg. decorrenti dal giorno successivo al termine di raccolta delle domande, con provvedimento espresso del Direttore Generale.
3. Il termine di cui sopra è sospeso per una sola volta, in caso di necessità di chiarimenti e/o integrazioni. Il termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni giungono al Protocollo dell'A.S.P. "Daniele Moro".
4. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene concessa per un anno.

#### **Art. 9 Attività extra istituzionali**

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
2. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

#### **Art. 10 Diritti e Priorità nelle richieste di trasformazione**

1. Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, i dipendenti che rientrano nelle fattispecie previste nelle specifiche disposizioni di legge o contrattuali, come di seguito riportate:
  - a. dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico – fisiche, tra cui i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica, ai sensi dell'art. 4 del CCRL 25.07.2001 e dell'art. 8 co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015;
  - b. familiari che assistono persone portatori di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico – fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti, ai sensi dell'art. 4 del CCRL 25.07.2001;

- c. genitori con figli minori, in relazione al loro numero, ai sensi dell'art. 4 del CCRL 25.07.2001;
  - d. dipendenti che assistono il coniuge (o parte di unione civile o il convivente di fatto), i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico – degenerative ingravescenti, ai sensi dell'art. 8 comma 4. del D.Lgs. n. 81/2015;
  - e. dipendenti che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi dell'art. 8 comma 4. del D.Lgs. n. 81/2015;
  - f. genitori con un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con un figlio convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, ai sensi dell'art. 8 comma 5. del D.Lgs. n. 81/2015;
  - g. dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015;
  - h. dipendenti impegnati in attività di volontariato, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
2. La trasformazione avviene su presentazione di domanda completa della documentazione sanitaria o certificazione prevista.
  3. Nel caso sia superato il limite percentuale di cui all'art. 4, sono considerati i titoli di precedenza previsti nelle specifiche disposizioni di legge o contrattuali.
  4. Il modulo allegato di fac-simile di domanda, contiene una ricognizione delle condizioni comportanti il diritto alla trasformazione o il diritto di precedenza per la trasformazione del rapporto in part time, a legislazione vigente.
  5. A parità di titoli di precedenza si procederà con l'estrazione a sorte.

#### **Art. 11 Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico e normativo di cui alla normativa generale e contrattuale vigente.
3. La durata della prestazione e l'articolazione oraria e sono concordate tra il Direttore Generale e il lavoratore/lavoratrice. La stessa è ricompresa all'interno dell'orario di servizio della struttura. Eventuali diverse articolazioni di orario sono concordate fra il Direttore Generale e il dipendente mediante scambio di corrispondenza.

#### **Art. 12 Richieste di variazione della fascia del rapporto di lavoro part-time**

1. Eventuali richieste di variazione della durata oraria del rapporto part-time sono concesse subordinatamente alle esigenze di servizio ed alla disponibilità di bilancio.

### **Art. 13 Richieste di rientro a tempo pieno**

1. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla prima trasformazione.
2. I dipendenti assunti su posti a tempo indeterminato e parziale hanno diritto su richiesta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità di bilancio e del posto in organico.

### **Art. 14 Norma finale**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trova applicazione quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, al D.Lgs. n. 80/2015, al D.Lgs. n. 81/2015, alla L. 662/1996 e al CCRL FVG.

### **Art. 15 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta approvato dal Commissario con deliberazione commissariale, sarà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni dall'esecutività della deliberazione stessa ed entrerà in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione.